REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di caposquadra spazzacamino

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 20.05.2015 concernente l'esame di professione di caposquadra spazzacamino è modificato come segue:

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

[...]

2.1.2 [...]. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

[...]

2.2.2 La commissione GQ può:

a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

[1] RS 412.10

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Caposquadra spazzacamino con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Kaminfeger-Vorarbeiterin mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Kaminfeger-Vorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Contremaître ramoneuse avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Contremaître ramoneur avec brevet fédéral, Professional Bachelor**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Chimney Sweep Supervisor, Professional Bachelor**

[...]

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Aarau, 21 settembre 2026

Spazzacamino Svizzero

Paul Grässli
Presidente centrale

Daniel Bieri
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di caposquadra spazzacamino

Modifica del 11 GIU 2020

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 20 maggio 2015 concernente l'esame di professione di caposquadra spazzacamino è modificato come segue:

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da 5 a 7 membri nominati, ad eccezione del presidente*, dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero. Il presidente viene eletto dall'Assemblea dei delegati. La durata del mandato per tutti i membri della commissione GQ è di 4 anni. Una loro rielezione è possibile.

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Combustibili solidi	pratico	ca. 5 - 7 h
2	Combustibili liquidi	pratico	ca. 4 - 6 h
3	Combustibili gassosi	pratico	ca. 4 - 6 h
		Totale	ca. 16 h

[1] RS **412.10**

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Nelle parti d'esame vengono verificate le tecniche di lavoro in riferimento all'esecuzione adatta alla situazione operativa dei lavori di pulizia sugli impianti termotecnici e aeraulici, relativamente ai 3 combustibili. In quest'ambito vengono verificati anche la pulizia ed il controllo degli impianti di evacuazione gas combusti e i condotti di collegamento. Vengono inoltre verificati:

- L'impiego conforme ed economico delle attrezzature e l'utilizzo e ineccepibile dei macchinari;
- Il rispetto della sicurezza sul lavoro;
- Il controllo e l'individuazione delle difettosità inerenti la tecnica di combustione e la tecnica antincendio;
- Tecnica di lavoro / pulizia / impressione generale.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Aarau, il 8.6.2020

Spazzacamino Svizzero

Paul Grässli
Presidente centrale

Hannes Messmer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 11 GIU 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame

concernente

l'esame di professione di caposquadra spazzacamino

Modifica del 03 AGO 2017

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 20 maggio 2015 concernente l'esame di professione di "caposquadra spazzacamino" è modificato come segue:

Sostituzione di un termine

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione "Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)" è sostituita da "Spazzacamino Svizzero".

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Attività gestionale generale nel ruolo di caposquadra
- Ottimizzazione nel locale caldaia
- Corso di base come referente per la sicurezza sul lavoro (PECOS)
- Corso di tossicologia
- Corso di formatore/formatrice
- Modulo approfondimento lavori pratici

(....)

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

(...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- Chimney Sweeper Foreman, Federal Diploma of Higher Education
 Chimney Sweeper Forewoman, Federal Diploma of Higher Education

[1] RS **412.10**

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

Le candidate e i candidati che, ai sensi del punto 3.3.2 del regolamento d'esame del 20 maggio 2015 senza modifiche, hanno frequentato i giorni di corso per la preparazione all'esame, assolvono l'esame finale secondo questo regolamento d'esame senza modifiche.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Aarau, il 26 luglio 2017

Spazzacamino Svizzero

Marcel Cuenin
Presidente centrale

Hannes Messmer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, il 03 AGO 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

i.V.

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Die Kaminfeger
Les Ramoneurs
Gli Spazzacamini

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di caposquadra spazzacamino

del 20 MAG 2015

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

I capisquadra spazzacamini lavorano nelle aziende di spazzacamini di medie e grandi dimensioni, con più dipendenti. Essi dirigono le persone in formazione e i team di collaboratori e sostituiscono i maestri spazzacamini in loro assenza.

Fra i campi di attività delle aziende di spazzacamini rientrano sia la manutenzione degli impianti termo-tecnici e aeraulici di piccole dimensioni di case private, sia la manutenzione di impianti termo-tecnici di grandi dimensioni dell'economia pubblica e privata.

Negli ultimi anni l'attività degli spazzacamini ha vissuto un enorme cambiamento tecnologico; oggi i gruppi di riscaldamento complessi vengono puliti mediante apparecchiature e materiali specifici. Il lavaggio chimico delle caldaie corrisponde all'attuale stato della tecnica. I lavori sono migrati dal tetto al locale caldaia e si tiene conto del desiderio del cliente di ricevere tutto da un unico fornitore: i capisquadra spazzacamini svolgono infatti anche compiti di controllo e manutenzione.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

I capisquadra spazzacamini provvedono alla funzionalità degli impianti termotecnici (ITT). Essi controllano, puliscono e svolgono la manutenzione degli ITT funzionanti a gas, legna e olio combustibile e garantiscono la sicurezza di funzionamento degli ITT in tutti gli ordini di grandezza e in tutti i gradi di complessità. Essi misurano altresì le emissioni degli impianti di combustione a gas e a olio e controllano gli impianti di combustione a legna per verificare l'adempimento dei requisiti di igiene dell'aria.

I capisquadra spazzacamini forniscono consulenza alla clientela relativamente alle opzioni di ottimizzazione degli ITT nel locale caldaia, offrendo al cliente opportune soluzioni ed implementandole.

Essi dirigono i team dei collaboratori e contribuiscono a formare le persone della formazione professionale di base.

In accordo con il maestro spazzacamino pianificano gli interventi dei collaboratori e provvedono alla puntuale esecuzione degli incarichi.

All'interno dell'azienda i capisquadra spazzacamini hanno la responsabilità di garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei collaboratori, nonché una gestione delle sostanze tossiche sicura e a basso impatto ambientale.

Essi gestiscono il materiale di consumo, le attrezzature e le vetture aziendali e provvedono alla loro manutenzione, nonché al loro utilizzo sostenibile ed ecologico.

1.2.3 Esercizio della professione

I capisquadra spazzacamini rappresentano i loro superiori verso l'interno e verso l'esterno e quando questi ultimi sono assenti garantiscono la gestione dell'azienda. Fungono da anello di congiunzione fra i collaboratori e il maestro spazzacamino e tengono quest'ultimo al corrente sulle esigenze della clientela e sui progressi delle persone in formazione.

In accordo con il maestro spazzacamino i capisquadra spazzacamini pianificano gli interventi dei collaboratori e l'impiego del materiale, delle attrezzature e delle vetture in modo tale da consentire il puntuale svolgimento degli incarichi. Essi sono qualificati a formare le persone in formazione nella pratica aziendale e le sostengono nell'apprendimento professionale.

Presso la clientela i capisquadra spazzacamini prendono autonomamente sul posto le corrette decisioni tecniche nelle situazioni speciali e sono responsabili della gestione del team che interviene su impianti di grandi dimensioni. Essi sono in grado di individuare il potenziale di miglioramento degli ITT, di fornire una consulenza ineccepibile alla clientela e di redigere le offerte relative alle ottimizzazioni valutate.

I capisquadra spazzacamini forniscono un importante contributo alla competenza tecnica e all'economicità e sostenibilità dell'azienda in un ambiente lavorativo caratterizzato da una crescente liberalizzazione.

1.2.4 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le aziende di spazzacamini, con il controllo, la pulizia, la manutenzione e il collaudo degli ITT, forniscono un importante contributo all'igiene dell'aria e alla tutela dell'ambiente. Grazie alle loro approfondite conoscenze tecniche, i capisquadra spazzacamini aiutano la clientela a mantenere gli ITT e il locale caldaia allo stato più aggiornato della tecnica e a gestire la produzione di calore in maniera più efficiente possibile, a basso impatto ambientale e climatico.

1.3 Organo responsabile

1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.1.1 Tutti i compiti relativi al conferimento dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da 6-8 membri. Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati dell'ASMS, i membri invece dal comitato centrale dell'ASMS su richiesta del presidente. La durata del mandato è 4 anni. La rielezione è ammessa.

2.1.2 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.2.1 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
j) tratta le domande e i ricorsi;

k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi alla segreteria dell'ASMS a Aarau.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
d) l'indicazione della lingua d'esame;
e) la copia di un documento d'identità con fotografia.
f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[1].

[1] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso dell'AFC di spazzacamino o di attestato equipollente,
b) possiede la registrazione nell'elenco delle certificazioni SSIGA G205;
c) è autorizzato all'esecuzione di misurazioni (MT2 per impianti di combustione a olio e gas / «Tecnica di misurazione conformemente alle Raccomandazioni UFAM sulla misurazione Impianti di combustione»);
d) può attestare almeno 2 anni di esperienza professionale come spazzacamino, dopo aver completato con successo la formazione;
e) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Attività gestionale generale nel ruolo di caposquadra
- Ottimizzazione nel locale caldaia
- Corso di base come referente per la sicurezza sul lavoro (PECOS)
- Corso di tossicologia
- Elettrotecnica (ET 1)
- Corso di formatore/formatrice

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.1.1 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni di ammissione, ma almeno ogni 2 anni.

4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3 I candidati sono convocati almeno 8 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.1.4 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia o infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Periti, riunione di attribuzione delle note

4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.4.3 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex-superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali giustificati, al massimo uno dei periti può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione seguiti dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.5.2 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata
1	Combustibili solidi	pratico	ca. 5-7 h
2	Combustibili liquidi	pratico	ca. 3-5 h
3	Combustibili gassosi	pratico	ca. 3-5 h
4	Istruzione di una persona in formazione con successivo colloquio	pratico	ca. 45 min.
		Totale	ca. 16 h

Nelle **parti d'esame da 1 a 3** vengono verificate le tecniche di lavoro in riferimento all'esecuzione adatta alla situazione operativa dei lavori di pulizia sugli impianti termo-tecnici e aeraulici, relativamente ai 3 combustibili. In quest'ambito vengono verificati anche la pulizia ed il controllo degli impianti di evacuazione gas combusti e i condotti di collegamento. Vengono inoltre verificati:

- L'impiego conforme ed economico delle attrezzature e l'utilizzo e ineccepibile dei macchinari
- Il rispetto della sicurezza sul lavoro
- Il controllo e l'individuazione delle difettosità inerenti la tecnica di combustione e la tecnica antincendio
- Tecnica di lavoro / pulizia / impressione generale

Per **la parte d'esame 4**, 20 giorni prima dell'esame gli esaminandi ricevono un tema formativo da preparare. Rientrano nella valutazione:

- La preparazione scritta
- L'esecuzione pratica di una sequenza di formazione
- Il colloquio sulla sequenza di formazione

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.2.1 lettera a.

5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valori delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.4.1 L'esame finale è superato se in ciascuna delle parti d'esame è stata conseguita almeno la nota 4.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Caposquadra spazzacamino con attestato professionale federale**
- **Kaminfeger-Vorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis / Kaminfeger-Vorarbeiterin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Contremaître ramoneur avec brevet fédéral / Contremaître ramoneuse avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si consiglia la formula "Chimney Sweeper Foreman / Chimney Sweeper Forewoman with Federal Diploma of Professional Education and Training".

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 La Conferenza dei Presidenti dell'ASMS fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'ASMS si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Aarau, 12 maggio 2015

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

Marcel Cuenin
Presidente centrale

Stephan Gisi
Amministratore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 20 MAG 2015

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore